

Credo sia importante leggere con attenzione:

FACCIAMO CHIAREZZA: PERCHÉ RITENIAMO IMPORTANTE L'APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI ED IL BARATTO AMMINISTRATIVO

1) Gli spazi urbani, pubblici o privati, di interesse comune, soddisfano numerosi bisogni del vivere in città perché sono funzionali al benessere delle comunità, come all'esercizio individuale dei diritti di cittadinanza;

2) Vincoli sempre più stringenti ai bilanci degli enti locali, imposti dalla disciplina comunitaria in materia di patto di stabilità e derivanti dalla dimensione del debito pubblico italiano, oltre alla riduzione dei trasferimenti statali conseguente all'aggravamento dei conti pubblici italiani a seguito della crisi finanziaria del 2008, hanno indotto gli Enti locali a ridurre il proprio intervento a favore dei bisogni della comunità locali;

3) La riattivazione e potenziamento dell'organico e del parco mezzi nonché la riorganizzazione di alcuni servizi resi dalla P.A. quali ad esempio quelli propri del servizio giardini richiede del tempo, ed al momento il loro stato non consente da solo di tutelare le aree appartenenti al patrimonio pubblico, dovendosi considerare, altresì, le tempistiche dei bandi ad evidenza pubblica secondo la vigente normativa;

4) I soggetti coinvolti sono costituiti dall'Amministrazione e dai cittadini singoli e associati, in linea con l'enunciato costituzionale dell'art. 118. Non vi è alcun legame tra difficoltà economica del cittadino a corrispondere la tassazione e lo sgravio fiscale. L'aspetto più importante è che l'agevolazione, così come prevista, non è costruita come corrispettivo, nella forma della *datio in solutum* (art. 1197 c.c.), rispetto al tributo – ipotesi che la Corte dei Conti non aveva ritenuto legittima con il parere n. 27/2016 – ma come soluzione in termini di incentivazione, in un'ottica di ottenimento della conformazione spontanea del privato rispetto ad un obiettivo di rilevanza generale, che è l'attuazione della solidarietà attraverso prestazioni che non sono imposte, ma, appunto, assunte in sussidiarietà. In sostanza nessuno potrà pensare di “saldare” con il proprio lavoro tasse pregresse non pagate, mentre potrà sottoscrivere – singolarmente o associandosi in comitati di cittadini – dei “patti di collaborazione” future su spazi, da pulire, da curare o da rigenerare in toto, in cambio di sgravi da Cosap, Tasi e Tari.

5) La partecipazione diretta dei cittadini ai programmi di manutenzione e cura degli spazi urbani è da considerarsi attività ulteriore dell'ordinaria attività di manutenzione e cura che resta in capo all'Amministrazione Comunale. La proposta di collaborazione, quindi, contenuta nel patto di collaborazione, non può in alcun modo configurarsi come surrogato di servizi essenziali, che devono essere garantiti dal Comune secondo le leggi e i regolamenti vigenti

6) L'art. 24 del d.l. 133/2014 cd. “Sblocca Italia” è stato di recente recepito anche dal nuovo testo del codice degli appalti (DLGS 50/2016) all'art. 190 rubricato “Baratto Amministrativo” secondo il quale “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla

comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”

7) Annualmente, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune predisponde un riepilogo dell'ammontare del tributo dovuto per l'anno, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l'importo complessivo del “baratto amministrativo”.

8) Vantaggi per la P.A.: a) manutenzione migliore dei beni comuni; b) I cittadini terranno maggiormente a tutelare le proprie aree di prossimità e l'Amministrazione potrà avere il tempo di migliorare il servizio reso a fronte delle tassazioni corrisposte; c) aumento del senso civico e della socializzazione tra abitanti della città; d) piccoli lavori possono essere effettuati dai cittadini con costi inferiori e tempi minori rispetto a quelli della P.A.; e) Ci sarebbero meno rischi per la salute pubblica e l'incolumità e sicurezza dei cittadini (meno incendi, meno cadute alberi, meno cadute per viali e marciapiedi dissestati, meno buche); f) I soldi risparmiati dalla P.A. per lavori svolti dai cittadini possono essere reimpiegati in altre gare di appalto necessarie

Cosa dice la Corte dei Conti:

La Corte dei Conti Veneto ha rilevato che, a differenza dall'art. 24 del d.l. 133/2014 (che riserva tale possibilità ai soli Comuni), la disciplina del Codice dei contratti:

- 1) consente l'attivazione di contratti di partenariato sociale da parte di tutti gli enti territoriali;
- 2) non prevede che l'esenzione o riduzione dei tributi sia prevista necessariamente per un periodo limitato;
- 3) contempla la possibilità di affidare la valorizzazione delle vie e piazze mediante iniziative culturali di vario genere.

La medesima Corte dei Conti ha evidenziato come “la deliberazione contemplata dal citato art. 24, “in base alla previsione contenuta nell'articolo 52 d.lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa statale, debba rivestire la forma regolamentare” (cfr. Sez. Emilia Romagna n. 27/2016). Ciò, quindi, implica che la competenza in materia deve essere radicata in capo al Consiglio (art. 52 d.lgs. 446/1997 e art. 42, comma 2, lett. f, del TUEL che attribuisce al consiglio la competenza a deliberare «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote»), recando con sé la ulteriore conseguenza, tuttavia, che l'atto deve essere adottato, ai sensi del comma 2 di detto articolo 52, “non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Conclusioni, queste, da ritenersi ora vevoli in vigore dell'art. 190 del Codice, che ribadisce la necessità di una apposita delibera al riguardo, che disciplini l'istituto.

Sotto il profilo del cd. sgravio fiscale la Corte dei Conti ha evidenziato la “necessità di un rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni o le riduzioni dei tributi” e “le attività di cura e valorizzazione del territorio che i cittadini possono realizzare” (Sez. Emilia Romagna n. 27/2016), per cui la relativa delibera assunta dall'ente pubblico territoriale deve motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata.